



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI
CANI IN AREE URBANE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO
E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' LA LORO
DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI
CONFINANTI CON TALI AREE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree urbane pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e alla incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente sul territorio comunale.
3. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Art. 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni cagionati dall'animale, a persone, animali e cose, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree urbane pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche alle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree urbane pubbliche e/o d'uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardini e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e di ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come conduttore/accompagnatore la persona fisica superiore di anni 16 che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani di grossa taglia, anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 4

Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 i conduttori/accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento delle stesse secondo le direttive vigenti in materia nel tempo;
 - b) fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile e biodegradabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
4. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 5

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 i conduttori/accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) a tenere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50;
 - b) a portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti . Detta museruola va sempre applicata qualora si tratti cani, anche di piccola taglia, a rischio di aggressività, che tendano cioè ad aggredire, anche se non provocati, ovvero quando nelle aree di cui trattasi vi sia grande affollamento, nonché all'interno di locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai cani quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
 3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, sulle aree urbane, pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, in grado di gestirli correttamente, tenuto conto delle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale.
 4. Il detentore di un cane deve altresì assicurarsi che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
 6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 6

Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto controllo visivo dell'accompagnatore/conduuttore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori/conduuttori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, a eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune.
4. Le Associazioni Protezionistiche riconosciute nonché Associazioni private possono gestire previa stipula di apposita convenzione aree di "sgambamento cani" ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere degli animali sulle aree di cui al comma 1
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori/conduuttori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente

una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie o addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

10. Il sindaco, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti precedenti, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento coattivo dell'animale presso apposito canile che verrà all'uopo individuato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 9

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi, nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi e pubblici esercizi sopra indicati di segnalare all'ingresso del locale tale divieto. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori dello stesso.
2. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani, in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore, esposti al sole.
4. E' vietato condurre nelle aree di cui all'art. 3 - 1° comma i cani femmina durante l'estro.

5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore/conduuttore che guida un veicolo a motore.
6. Per i parchi e giardini pubblici con più ingressi è ammesso il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduuttore/accompagnatore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
8. E' prevista l'esenzione dal rispetto del presente articolo per coloro che vengono riconosciuti ipovedenti.

Art. 10

Interventi vari sui cani

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'articolo 1, commi 2 e 3, della Legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la Legge 4 novembre 2010 n. 201;
 - e) la vendita, l'esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale.

Art. 11

Cani morsicatori, impegnativi, aggressivi

1. Il comune su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio decide, nell'ambito del compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi per l'ottenimento del patentino di cui all'art. 1 – punti 4-5 dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 così come modificata ed integrata dall'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011.
2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito da comma 1 del presente articolo , in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I proprietari dei cani di cui al comma 2 devono stipulare una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre guinzaglio e museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 12

Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, se non diversamente stabilito da norme di settore o dagli articoli stessi del presente testo regolamentare, si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Settore.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14.8.1991, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, dal codice civile e da quello penale, dall'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Art. 13

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio Comunale.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 3, dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di due anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'Ufficio Comunale per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie dello stesso, sono a carico del proprietario/detentore/accompagnatore.
5. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 14

Norme transitorie

1. Coloro che risultano alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane, non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il

Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

2. Coloro che intendono acquistare o detenere un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Comunale.